



9) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

## PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALLA'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA

**EMENDATIVA.** Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Lo schema di decreto legislativo recepisce le disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2013/30/UE, in vigore dal 18 luglio 2013, il cui termine di recepimento è fissato al 19 luglio 2015. La direttiva fissa i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze che – come recita il 4° dei considerata - gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere, secondo il sul principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Lo schema di decreto è stato portato all'attenzione della Conferenza Unificata lo scorso 19 maggio, dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva avviato già da inizio 2014 tavoli di confronto con gli altri dicasteri e organi di governo interessati. In sede tecnica sono state portate all'attenzione del Ministero proponente alcune considerazioni, visto che alcuni punti dello schema di decreto non apparivano del tutto coerenti con la direttiva, con il rischio di esposizione a nuove procedure di infrazione a livello comunitario, specie con riferimento agli articoli 4 e 8.

Si apprezza che in sede di discussione tecnica il Ministero dello Sviluppo Economico abbia accolto le proposte avanzate dall'ANCI rispetto alla necessità di prevedere che il soggetto che richiede un titolo minerario in mare presti, sin dal momento dell'istanza di autorizzazione dell'esecuzione dell'opera, le garanzie finanziarie necessarie a coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli

idrocarburi, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, modificando l'articolato, e inserendo la previsione che le medesime siano da rilasciare "al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'esecuzione dell'opera unitamente al progetto di esecuzione".

Rispetto all'articolo 8, che individua un nuovo Comitato quale autorità responsabile dei compiti assegnati dal decreto, non è apparso sufficiente il livello di indipendenza rispetto a quanto stabilito in merito all'Autorità di regolamentazione dall'articolo 8 della Direttiva, che stabilisce come sia necessario che sia nettamente separata da qualsiasi funzione in materia di sviluppo economico, nonostante le raccomandazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 e al comma 1 dell'articolo 9 rivolte al Comitato di operare con obiettività e indipendenza. Si è suggerito, inoltre, di prevedere una specifica procedura di evidenza pubblica che garantisca professionalità e indipendenza dell'esperto che sarà selezionato per a presiedere il Comitato e che lo stesso non abbia svolto attività lavorativa o di consulenza professionale per aziende del settore estrattivo o produttivo degli idrocarburi almeno nei cinque anni precedenti alla nomina, elementi che potranno trovare apposita declinazione nel Regolamento di funzionamento del Comitato. E' stata altresì sottoposta al Ministero dello sviluppo economico la necessità di realizzare al più presto e, comunque, entro i termini di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva, la separazione totale delle funzioni di rilascio e gestione economica dei titoli minerari da quelle di controllo sulla sicurezza delle operazioni costituendo una Direzione Generale che si occupi esclusivamente delle funzioni di sicurezza.

A seguito dell'approfondimento in sede tecnica di Conferenza Unificata il MISE non ha ritenuto di accogliere le proposte dell'ANCI, ma si è almeno concordato di inserire la previsione che le modalità di funzionamento del Comitato siano definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E' inoltre stato proposto da ANCI e regioni che tale decreto sia almeno da sottoposto al parere della Conferenza Unificata, per una concertazione con i livelli locali di governo. Il MISE ha ritenuto di non poter accogliere tale proposta, che ritiene potrebbe appesantire il processo. E' quindi stato proposto congiuntamente da ANCI e regioni di inserire un termine temporale (30 giorni) per il rilascio di detto parere da parte della Conferenza. In questo modo si assicurerà certezza dei tempi, senza gravare sul procedimento amministrativo.

## PROPOSTA EMENDATIVA (ART. 8)

All'articolo 8, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: "Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza Unificata, che si esprime entro il termine di trenta giorni.